

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **117**

COPIA

Cat. 5 Cl. 1 Fasc. 1

Prot. 0016074 del 16/07/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ATTO DI IMPUGNAZIONE DI LODO ARBITRALE EX ART. 828 C.P.C.
DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO BOLOGNA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 09 (NOVE) del mese di LUGLIO, alle ore 16,30
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Tinti Fausto	Sindaco	Presente
2)	Baldazzi Cristina	Vice Sindaco	Assente
3)	Muzzarelli Anna Rita	Assessore	Presente
4)	Cenni Tomas	Assessore	Presente
5)	Farolfi Francesca	Assessore	Assente
6)	Dondi Fabrizio	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 178 del 21 dicembre 2005 era stata approvata la convenzione fra i Comuni dell'Associazione Intercomunale Cinque Castelli (Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo e Mordano) per la costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale;
- in data 24 dicembre 2005 i Sindaci dei Comuni interessati avevano stipulato la predetta convenzione con decorrenza dal 1° gennaio 2006;
- in data 21 settembre 2009 si era insediata una commissione di verifica per il controllo del riparto dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada, nell'ambito della gestione del Corpo Unico Polizia Municipale Cinque Castelli;
- in tale sede era stata riscontrata un'erronea attribuzione di somme, con riferimento agli anni 2007 e 2008, in relazione a tutti i Comuni associati, rispetto a quanto previsto dalla convenzione e come risultava altresì confermato dalla Conferenza dei Sindaci con verbale n. 1/2009;
- con verbale n. 3/2010 del 31 agosto 2010, i Sindaci dei Comuni di Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza e Castel Guelfo, preso atto della relazione conclusiva dei lavori della commissione di verifica, avevano deliberato in ordine alle modalità di restituzione delle somme a favore degli aventi diritto, laddove invece il Comune di Mordano si era riservato una valutazione in ordine alle modalità di attribuzione dei sopracitati proventi;

Atteso che:

- il Comune di Castel San Pietro Terme era stato individuato come capofila, al fine di introitare e redistribuire quanto dovuto agli aventi diritto;
- i Comuni di Medicina e Castel Guelfo si sono attivati, fin da subito, ai fini del pagamento di quanto dagli stessi dovuto, in base al prospetto definitivo di riparto elaborato dalla commissione, mentre il Comune di Mordano si opponeva alle reiterate richieste di restituzione delle somme indebitamente introitate, per l'importo complessivo di euro 35.810,60, di cui i Comuni di Castel San Pietro Terme e Dozza risultavano creditori;

Dato atto che:

- il Comune di Castel San Pietro Terme, con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 31 ottobre 2011 ed il Comune di Dozza, con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 4 novembre 2011, per salvaguardare i diritti e gli interessi economici dei rispettivi Enti, hanno ritenuto opportuno conferire un incarico di rappresentanza ed assistenza legale, in fase stragiudiziale, in relazione alle iniziative da intraprendere nei confronti del Comune di Mordano, al fine di far valere le proprie legittime pretese;
- la diffida inviata dal legale incaricato, dal Comune di Castel San Pietro Terme, con determinazione n. 761 del 4 novembre 2011 e dal Comune di Dozza, con la sopra citata deliberazione n. 142 del 4 novembre 2011 - ed i successivi contatti intercorsi con il Comune di Mordano non hanno dato esito positivo;

Preso atto che:

- la convenzione stipulata tra i cinque Comuni in data 24 dicembre 2005, per la costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale, prevedeva una clausola compromissoria con la quale si demandava la risoluzione di eventuali controversie tra i comuni associati, a causa della convenzione, ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dalla Conferenza dei sindaci (senza la presenza del Comune interessato alla controversia stessa), un secondo dal comune interessato ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo fra Conferenza dei

Sindaci e Comune o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna;

- a seguito dello scioglimento dell'Associazione Intercomunale Cinque Castelli, intervenuto in data 31 dicembre 2010, la Conferenza dei sindaci è un organo venuto meno ma che tuttavia, come da approfondimenti effettuati dal legale incaricato, la clausola compromissoria conservava comunque la propria validità;

Atteso che:

- l'oggetto della controversia è relativa ad importi di spettanza dei soli Comuni di Castel San Pietro Terme e Dozza e che pertanto si è disposto che le spese per le azioni a tutela dei rispettivi crediti fossero assunte a carico di questi ultimi, con esclusione quindi dei Comuni di Medicina e Castel Guelfo;
- il Comune di Castel San Pietro Terme, con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 26 novembre 2012 ed il Comune di Dozza, con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 29 novembre 2012, hanno stabilito di avviare il procedimento arbitrale previsto all'art. 14 della sopra citata convenzione al fine di definire la questione;
- con medesima deliberazione n. 173 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, di concerto con il Sindaco del Comune di Dozza (in luogo della Conferenza dei Sindaci), alla nomina dell'arbitro di parte per entrambi i Comuni ed eventualmente del terzo arbitro, con funzioni di Presidente, laddove fosse intervenuto un accordo in tal senso con il Comune di Mordano o, in mancanza di accordo, a presentare ricorso per la nomina a cura del Presidente del Tribunale di Bologna;

Considerato che:

- con atto emesso in data 14 gennaio 2013 (prot. 0000694/04.01.01), notificato al Comune di Mordano il 30 gennaio 2013, i Sindaci dei Comuni di Castel San Pietro Terme e Dozza hanno promosso domanda di arbitrato, nominando contestualmente il proprio arbitro di parte nella persona del dott. Carlo Ciarlini, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Argenta (FE);
- in data 15 maggio 2013 (prot. 9359/04.01.01) è pervenuto a mezzo pec, dal Comune di Mordano, l'atto di nomina del proprio arbitro di parte, nella persona del dott. Giampiero Gualandi, Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Terred'Acqua;
- con verbale in data 13 dicembre 2013, i Sindaci dei Comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza e Mordano hanno nominato il dott. Vasco Talenti, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Rimini, terzo arbitro con funzioni di presidente del Collegio Arbitrale;

Rilevato che:

- il collegio arbitrale, pronunciandosi nel merito della controversia, in data 30 aprile 2014 ha emesso il lodo, ai sensi degli artt. 820 e ss. c.p.c., con il quale ha ritenuto legittima la pretesa creditoria dei Comuni di Castel San Pietro Terme e Dozza, disponendo il versamento da parte del Comune di Mordano della quota di € 35.810,60 a titolo di sanzioni erroneamente attribuite e non dovute;
- il Comune di Mordano, in esecuzione del lodo arbitrale, con provvisorio di entrata n. 458 del 20 febbraio 2015, ha provveduto a versare al Comune di Castel San Pietro Terme, quale comune capofila, la somma di € 35.810,60;
- con determinazione n. 174 del 2 aprile 2015 si è disposto il trasferimento, in favore del Comune di Dozza, della somma di € 20.505,40 allo stesso spettante;

Preso atto che in data 24 aprile 2015, a mezzo del servizio postale, è stato notificato al Comune di Castel San Pietro Terme l'atto di impugnazione del lodo arbitrale ex art. 828 c.p.c. (prot. n. 0008513/05.01.01 del 27 aprile 2015), promosso innanzi alla Corte di Appello di Bologna dal Comune di Mordano contro i Comuni di Castel San Pietro Terme e Dozza, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale e la condanna alla restituzione, da parte dei Comuni suddetti, della somma versata in esecuzione dello stesso, pari ad € 35.810,60;

Ritenuto doveroso costituirsi nel giudizio di appello al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi economici del Comune di Castel San Pietro Terme, stante l'esito favorevole del lodo arbitrale;

Ritenuto di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, l'individuazione del legale cui conferire, in accordo con il Comune di Dozza, l'incarico legale, per un importo complessivo presunto di euro 3.806,40, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio medesimo, di cui il 50% a carico del Comune di Castel San Pietro Terme e la residua parte a carico del Comune di Dozza fermo restando che, laddove l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto pattuito con il legale la differenza, solo se recuperata da parte soccombente, sarà riconosciuta e corrisposta a favore dell'Avvocato, ove invece l'importo liquidato giudizialmente fosse inferiore a quanto pattuito non sarà ridotto il compenso a favore dell'Avvocato;

Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30 aprile 2015, immediatamente eseguibile, sono state assegnate ai Dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie relative all'esercizio provvisorio con riferimento agli esercizi finanziari 2015-2017;

Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del dirigente dell'Area Servizi Amministrativi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a costituirsi, in rappresentanza del Comune medesimo, nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bologna dal Comune di Mordano con l'atto di impugnazione del lodo arbitrale emesso in data 30 aprile 2014, ex art. 828 c.p.c., acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0008513/05.01.01 in data 27 aprile 2015 ,
2. di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, l'individuazione del legale cui conferire, in accordo con il Comune di Dozza, l'incarico di rappresentanza ed assistenza legale per un importo complessivo presunto di euro 3.806,40, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio medesimo, di cui il 50%, pari ad euro 1.903,20, a carico del Comune di Castel San Pietro Terme, che trova copertura sul cap.1840-245 "Incarichi legali" del Bilancio 2015;
3. di dare atto che il Comune di Dozza, sulla base di accordi già intercorsi, provvederà a conferire a sua volta incarico al medesimo legale, impegnando la residua parte delle spese a proprio carico e che, laddove l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto pattuito dai Comuni la differenza, solo se recuperata da parte soccombente, sarà riconosciuta e corrisposta a favore dell'Avvocato, ove invece l'importo liquidato giudizialmente fosse inferiore a quanto pattuito non sarà ridotto il compenso a favore dell'Avvocato;

4. di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la costituzione del Comune nel rispetto dei tempi processuali.



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**Area Servizi Amministrativi
Servizio Contratti e Affari Legali**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ATTO DI IMPUGNAZIONE DI LODO ARBITRALE EX ART. 828 C.P.C.
DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO BOLOGNA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 08/07/2015

Il dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 08/07/2015

Il dirigente del Servizio Finanziario
(Dott. Roberto Monaco)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Fausto Tinti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/07/2015

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 16/07/2015

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
